

**MANUTENZIONE DI LAVORATORE AUTONOMO
NEL LUOGO DI LAVORO:
IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) DEL LUOGO DI LAVORO “OSPITANTE”**

L'accesso di un lavoratore autonomo all'interno di un luogo di lavoro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, rappresenta una delle situazioni più delicate ai fini della sicurezza e salute di quel luogo di lavoro, perché introduce elementi e situazioni di rischio del tutto nuovi ed estranei alla tipica attività aziendale che lì normalmente si svolge.

Per questo motivo la normativa sulla sicurezza dedica particolare attenzione a questa problematica.

Anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge una importante funzione in questi casi.

QUANDO sorgono questi obblighi?

QUALI NORME regolano queste situazioni?

CHI E' IL RLS?

Il RLS quale ruolo svolge?

QUANDO?

Tutte le volte che un lavoratore autonomo entra in un luogo di lavoro altrui, per svolgere una prestazione lavorativa affidatagli dal committente.

Ciò comprende:

- Qualsiasi luogo di lavoro, cioè qualsiasi luogo in cui vi siano lavoratori che svolgono attività per conto di un datore di lavoro: quindi, a) non fa differenza la tipologia di datore di lavoro committente (impresa industriale, artigianale, commerciale, agricola; ente pubblico; studio professionale; ecc.); b) non soltanto lo stabilimento, il magazzino, lo studio professionale, ma anche qualsiasi altro luogo riconducibile al proprio ciclo produttivo in cui il datore di lavoro committente chieda al lavoratore autonomo di andare a svolgere la prestazione, purché si tratti di luogo di cui il datore di lavoro committente abbia la disponibilità giuridica (sedi distaccate, depositi non presidiati, impianti tecnologici esterni, piazzali, ecc.);
- Qualsiasi tipologia di contratto tra il committente e il lavoratore autonomo che abbia ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi o forniture comportanti lo svolgimento di una prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto contratti qualificati dalle parti come contratti di appalto o di prestazione d'opera, ma anche noli, forniture con posa, interventi di riparazione o di ripristino, interventi di emergenza, ecc.; b) non soltanto contratti scritti, ma anche contratti conclusi verbalmente; c) non soltanto contratti aventi una durata significativa, ma anche contratti per interventi brevi o del tutto occasionali;
- Qualsiasi tipologia di prestazione lavorativa del lavoratore autonomo: quindi, a) non soltanto lavori di qualsiasi tipo, ma anche servizi e forniture; b) non soltanto prestazioni per le quali sono necessarie abilitazioni e qualifiche particolari (impianti, ecc.) ma tutte le tipologie di prestazioni.

QUALI NORME?

La norma fondamentale di riferimento è l'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008,

che disciplina gli appalti all'interno del luogo di lavoro.

Le altre norme da ricordare sono gli articoli 47-49, che disciplinano la figura del RLS, e l'art. 50 che ne elenca le attribuzioni.

In particolare, l'art. 26 disciplina il caso in cui il datore di lavoro decide di affidare a un terzo estraneo alla propria struttura lavorativa lo svolgimento di una prestazione da eseguire all'interno del proprio luogo di lavoro, come è appunto tipicamente nel caso delle manutenzioni.

In tale situazione, il datore di lavoro, il quale avrà già disciplinato tutte le regole di sicurezza del proprio luogo di lavoro (VEDI TABELLA SEPARATA: valutazione dei rischi, adozione delle misure di prevenzione e protezione, formazione e informazione dei propri lavoratori, fornitura dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature e macchine idonee, vigilanza, ecc.), decide di introdurre nel luogo di lavoro dei RISCHI NUOVI E DIVERSI, che sono i rischi propri dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore autonomo manutentore (l'uso di macchine o sostanze particolari e pericolose, ad esempio); al tempo stesso, il datore di lavoro "ospitante" sa di esporre il lavoratore autonomo ai rischi (che per il lavoratore autonomo sono RISCHI NUOVI E DIVERSI) tipici del luogo di lavoro in cui si svolgerà la prestazione.

Per questa ragione, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a fornire al lavoratore autonomo dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'ospitante in relazione alla propria attività lavorativa, ma anche (e soprattutto) a cooperare con il lavoratore autonomo all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'intervento del lavoratore autonomo, e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi.

Sempre secondo l'art. 26, il datore di lavoro committente "promuove" la cooperazione e il coordinamento: fa capo a lui, cioè, l'obbligo di attivarsi per raggiungere questo obiettivo, e lo fa, salve le eccezioni previste dalla legge (VEDI TABELLA), attraverso un documento apposito, il DUVRI.

Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali relativo alla specifica attività affidata al lavoratore autonomo, contenente le misure adottate per eliminare o, se ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze tra la presenza dei lavoratori dell'ospitante e il lavoratore autonomo.

Con il DUVRI, in sostanza, viene colmato il vuoto derivante dal fatto che i rischi da interferenza, legati alla presenza del lavoratore autonomo in un luogo di lavoro altrui, non sono disciplinati né nelle regole di sicurezza dell'ospitante, né in quelle dell'ospitato, in quanto sono rischi non noti e non abituali né per l'uno, né per l'altro.

Il DUVRI deve essere naturalmente aggiornato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, per assicurare la tutela effettiva dei lavoratori anche durante lo svolgimento della prestazione del lavoratore autonomo, introducendo le necessarie modifiche se richiesto dalla modifica della prestazione o delle condizioni di essa, evitando che il Documento sia soltanto una mera formalità priva di reale utilità.

Il datore di lavoro deve naturalmente informare e formare sui contenuti del DUVRI i lavoratori interessati, ed attuare le misure di prevenzione e coordinamento in esso previste, ad esempio acquistando i dispositivi di protezione individuale necessari (e prima non esistenti, perché si tratta di rischio nuovo) e fornendoli in dotazione ai lavoratori.

Infine, deve vigilare sull'applicazione delle misure previste dal DUVRI, o comunque sulle misure di cooperazione e coordinamento anche nei casi di esonero dal DUVRI.

Il RLS, in questi casi, ha rilevanti attribuzioni soprattutto con riferimento alla fase della

valutazione dei rischi.

QUALI SONO LE ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN CASO DI MANUTENZIONI?

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come la "*persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro*".

Gli articoli 47-49 ne disciplinano in dettaglio la figura nei diversi livelli possibili, che sono quello aziendale, territoriale o di comparto, di sito produttivo.

Le attribuzioni del R.L.S. sono invece elencate nell'art. 50, e tra queste interessano in particolare la disciplina della sicurezza nelle manutenzioni e la redazione del DUVRI tutte quelle attribuzioni che ruotano attorno all'attività di valutazione del rischio.

Tra queste, si possono ricordare le seguenti:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

A riprova dell'importanza che il legislatore attribuisce al DUVRI come documento aziendale fondamentale per la sicurezza, l'art. 50 prevede che, come avviene per il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR), il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento delle sue funzioni, riceve copia del DUVRI.

L'art. 26, comma 5 prevede inoltre che il RSL possa accedere, su richiesta, anche ai dati dei contratti di appalto che riguardano i costi della sicurezza, cioè i costi delle misure previste nel DUVRI per eliminare le interferenze.